



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 70
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Modifiche al Codice della Strada.

Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 ⁽¹⁾ convertito nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008⁽²⁾. Revoca della circolare del Corpo n. 48/08.

Con il Decreto Legge convertito nella Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 26 luglio 2008, sono state apportate significative modifiche agli articoli 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada.

Si illustrano, di seguito, le modalità operative per garantire la corretta applicazione delle nuove norme.

ART. 186 C.D.S.

1. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Sono state inasprite le pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica, in particolare, in caso di accertamento della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., le sanzioni sono le seguenti:

- a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l):
 - ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l):
 - ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e **arresto fino a 6 mesi**;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
- c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro (g/l);
 - ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, **arresto da tre mesi ad un anno**;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni, ovvero, revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio;
 - **con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La stessa procedura si applica anche ai casi di cui al comma 2 bis (vds. paragrafo n. 2).**

2. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IN CASO DI SINISTRO STRADALE

(1) – "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica." in G.U. n. 122 del 26 maggio 2008.

(2) - "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" in G.U. n. 173 del 25 luglio 2008.

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 186, comma 2 *bis*, C.d.S., se il conducente in stato di ebbrezza (**di qualunque entità**) provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate.

Per effetto dell'espresso richiamo normativo operato dall'art. 186, comma 2, lett. c), ultimo periodo, ulteriormente rafforzato dalle modifiche apportate in sede di conversione, anche in questo caso, con la sentenza di condanna è **sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, quindi, il mezzo di proprietà del trasgressore deve **sempre** essere sottoposto a sequestro giudiziario preventivo con la procedura di cui al successivo paragrafo n. 3.

3. **CONFISCA DEL VEICOLO**

Nelle ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 *bis*, C.d.S. è stata introdotta la misura di sicurezza della **confisca del veicolo**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di una confisca obbligatoria che dovrà sempre essere disposta dall'A.G., con la sentenza di condanna anche in caso di patteggiamento ovvero di sospensione condizionale della pena.

Pertanto, quando venga accertato un **tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**, ovvero quando il **conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale**, si dovrà procedere all'adozione del **sequestro giudiziario preventivo** del veicolo ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis*, CPP.

Il sequestro deve essere disposto da un ufficiale di P.G. ed il Ministero ⁽³⁾ ha precisato che, deve essere adottato esclusivamente nei casi in cui, dalla verifica dei documenti di circolazione, **il veicolo risulti di proprietà della persona che è stata indagata per il reato di guida in stato di ebbrezza**.

Per la confisca in questione non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. comprese quelle del comma 2 *sexies*, pertanto, nei casi di accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. commesso alla guida di un ciclomotore o motoveicolo ovvero, nei casi in cui il conducente di ciclomotore/motoveicolo in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, **non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la confisca amministrativa** ma, anche in tali casi, dovrà essere applicata la misura di sicurezza della confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, CP, con conseguente adozione del sequestro giudiziario preventivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ovviamente, al di fuori dei casi di applicazione della confisca giudiziaria di cui sopra (ad es. veicolo di proprietà di persona estranea al reato), nei casi di accertamento del reato commesso alla guida di ciclomotore o motociclo si dovranno applicare le disposizioni relative alla confisca amministrativa prevista dall'art. 213, comma 2 *sexies*, C.d.S.

La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore. Tuttavia, vale la pena precisare che, il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode e, ai sensi degli articoli 259 e 120 CPP, non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti ⁽⁴⁾ quindi, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, inoltre, non possono trovare applicazione nemmeno le disposizioni del nuovo comma 2 *quinquies*, per la espressa esclusione contenuta nella norma stessa. Su questo punto, il Ministero ⁽³⁾ ha chiarito che, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, l'Ufficiale di P.G. che dispone il sequestro preventivo del veicolo **deve affidarlo in custodia giudiziaria a soggetto autorizzato presso deposito convenzionato** ⁽⁵⁾ e solo successivamente, quando la persona sarà tornata sobria, può essergli consentito di assumere la custodia.

L'eventuale variazione della custodia del mezzo sottoposto a sequestro giudiziario deve essere autorizzata dall'A.G., la quale procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può

(3) - Vds. Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26/05/2008

(4) - Vds. circolare del Corpo n. 129/07 paragrafo n. 5 pag. 4

(5) - Per le procedure di recupero ed affidamento dei veicoli vds. circolare del Corpo n. 129/07, paragrafi nn.40-45 pagg. 21-24

disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta direttamente alla stessa A.G. competente.

4. **PROCEDURA DI RECUPERO DEL VEICOLO**

Il nuovo comma 2 *quinquies* dell'art. 186 C.d.S. ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da soggetto in stato di ebbrezza alcolica.

La nuova disposizione, che riproduce quella già prevista dall'art. 186 C.d.S. prima delle modifiche apportate con la Legge n. 160/07⁽⁶⁾, consente all'organo di polizia procedente di affidare il veicolo a persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da soggetto autorizzato e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso un deposito convenzionato⁽⁵⁾.

Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.

5. **RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI**

E' stata reintrodotta la previsione di reato per i casi di rifiuto dell'accertamento di cui all'art. 186, commi 3, 4 e 5 con applicazione della stessa pena prevista per l'ipotesi più grave dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (vds. paragrafo n. 1).

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, è stata prevista l'applicazione della misura di sicurezza della confisca del veicolo, con le stesse modalità previste dal comma 2, lett. c). Pertanto, **il veicolo condotto da chi ha commesso il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento deve essere sottoposto a sequestro giudiziario preventivo**, fatto salvo il caso in cui il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (vds. paragrafo n. 3).

Per il reato di rifiuto di sottoporsi a:

- ⇒ accertamento qualitativo non invasivo (art. 186, comma 3, C.d.S.);
- ⇒ accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro (art. 186, comma 4, C.d.S.);
- ⇒ accertamento del tasso alcolemico presso struttura sanitaria (art. 186, comma 5, C.d.S.)

la nuova previsione sanzionatoria risulta la seguente

- ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, **arresto da 3 mesi ad 1 anno;**
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni o, in caso di recidiva nel biennio, la revoca della patente (procedere, come da prassi, al ritiro del documento);
- **con la sentenza di condanna e sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.**

Infine, va ricordato che, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento può concorrere con quello della guida in stato di ebbrezza quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti abbia guidato in stato di ebbrezza.

ART. 187 C.D.S.

(6) – Vds. circolari del Corpo nn. 85/07, 91/07, 99/07 e 102/07.

6. GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Anche per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state aumentate le pene ed è stata prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. relative alla confisca del veicolo.

La nuova previsione sanzionatoria è la seguente:

- ammenda **da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno**;
- sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno, ovvero, la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. , di complessi di veicoli o in caso di recidiva nel biennio;
- **con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (per la procedura vds. paragrafo n. 3).

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione è stato inserito anche nel comma 1 *bis* dell'art. 187 il rinvio ai fini dell'applicazione delle disposizioni che prevedono la confisca del veicolo.

Ne deriva che, anche per i casi in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale è prevista **l'applicazione della misura di sicurezza della confisca** del veicolo, con le stesse modalità previste dal comma 2, lett. c), C.d.S.; in tal caso, il veicolo deve essere sottoposto a sequestro giudiziario preventivo, fatto salvo il caso in cui il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (vds. paragrafo n. 3).

Per espresso richiamo normativo operato dall'art. 187, comma 1, ultimo periodo, C.d.S. **al di fuori dei casi di adozione del sequestro giudiziario preventivo, per il recupero del veicolo si dovrà applicare la procedura prevista dall'art. 186, comma 2 *quinquies*, C.d.S.** che consente all'organo di polizia procedente di affidare il veicolo a persona idonea ovvero, in mancanza di farlo depositare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso un deposito convenzionato.

Inoltre è stata modificata anche la tabella di decurtazione dei punteggi della patente prevista dall'art. 126 bis C.d.S. introducendo la previsione di **decurtazione di 10 punti per le violazioni dell'art. 187, comma 1, C.d.S.**

7. RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI

Per il caso di rifiuto si applicano le medesime sanzioni amministrative previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S. (vedi paragrafo n. 5).

ART. 189 C.D.S.

Sono state aumentate le pene per le ipotesi di reato previste dall'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. per la fuga ovvero l'omissione di soccorso in caso d'incidente stradale.

Le nuove previsioni sanzionatorie sono le seguenti:

- ⇒ **fuga in caso d'incidente** – art. 189, comma 6, C.d.S.
 - reclusione da 6 mesi a 3 anni;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni.
- ⇒ **omissione di soccorso** – art. 189, comma 7, C.d.S.
 - reclusione da 1 a 3 anni;
 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni.

ART. 222 C.D.S.

L'intervento normativo ha introdotto nuove ipotesi di revoca della patente quando un incidente stradale con esito mortale sia stato provocato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero, da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca della patente, già prevista come sanzione amministrativa accessoria che poteva essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria in tutti i casi sopraindicati.

COMPETENZA PER LESIONI PROVOCATE DA PERSONE IN STATO DI EBBREZZA

Con le modifiche apportate all'art. 4 del D.Lvo. n. 274/00, recante disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace, **è stata trasferita al Tribunale** la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, nei casi in cui le lesioni siano state provocate da persona in stato di ebbrezza alcolica con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero, in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si è reso necessario predisporre un aggiornamento del Prontuario delle violazioni al C.d.S., a tal fine, le pagine relative alle ipotesi sanzionatorie degli articoli 186, 187 e 189 sono state aggiornate con le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative.

Le pagine del Prontuario in uso, fornito in dotazione individuale, dovranno essere sostituite dalle corrispondenti pagine aggiornate, allegate alla presente circolare e disponibili, altresì, sulla rete Intranet di P.M. alla voce: **Prontuari/Circolazione Stradale**

Le norme del C.d.S. aggiornate con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, sono state riportate nell'appendice normativa allegata alla presente circolare.

La circolare del Corpo n. 48/08 è revocata

DC/dc/RB

Addì, 26/07/2008

F.to **IL DIRIGENTE DI P.M.**
Dott. Piero VERGANTE

ALLEGATI:

- Tabella comparativa delle norme del C.d.S.
- Pagine aggiornate del prontuario delle violazioni al C.d.S.

APPENDICE NORMATIVA

Si riporta una tabella comparativa dei testi degli articoli 186, 187, 189 e 222 C.d.S. aggiornati con le modifiche apportate dalla Legge n. 125/08 di conversione del D.L. n. 92/08.

VECCHIO TESTO NORMATIVO	NUOVO TESTO NORMATIVO IN VIGORE DAL 26 LUGLIO 2008
ART. 186 C.D.S. <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool.</i>	ART. 186 C.D.S. <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool.</i>
<p>1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.</p> <p>2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:</p> <p>a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;</p> <p>b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;</p> <p>c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.</p>	<p>1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.</p> <p>2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:</p> <p>a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;</p> <p>b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;</p> <p>c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.</p>

<p style="text-align: center;">ART. 186 C.D.S. <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 186 C.D.S. <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool.</i></p>
<p>2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.</p> <p>2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.</p> <p>2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p> <p>3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</p> <p>4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.</p> <p>5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.</p>	<p>2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.</p> <p>2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.</p> <p>2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p> <p>2- quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.</p> <p>3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.</p> <p>4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.</p> <p>5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell'art. 187.</p>

<p style="text-align: center;">ART. 186 C.D.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 186 C.D.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool.</p>
<p>6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.</p> <p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.</p> <p>9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.</p>	<p>6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.</p> <p>7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.</p> <p>9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.</p>

ART. 187 C.D.S.***Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.***

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope **è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi.** All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
- 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate **ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
- 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

ART. 187 C.D.S.***Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.***

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope **è punito con l'ammenda da euro 1500,00 a euro 6000,00 e l'arresto da tre mesi ad un anno.** All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. **Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.**
- 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate **e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
- 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

<p style="text-align: center;">ART. 187 C.D.S. <i>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 187 C.D.S. <i>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</i></p>
<p>4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.</p> <p>5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p> <p>5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.</p> <p>6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.</p> <p>7. [COMMA ABROGATO]</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.</p>	<p>4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.</p> <p>5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.</p> <p>5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.</p> <p>6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.</p> <p>7. [COMMA ABROGATO]</p> <p>8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.</p>
<p style="text-align: center;">TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS.</p>	<p style="text-align: center;">TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS.</p>
<p>art. 187 commi 7 e 8 10 punti</p>	<p>art. 187 commi 1 e 8 10 punti</p>

<p style="text-align: center;">ART. 189 C.D.S. <i>Comportamento in caso di incidente.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 189 C.D.S. <i>Comportamento in caso di incidente.</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259,00 a euro 1.036,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
<p style="text-align: center;">ART. 189 C.D.S. <i>Comportamento in caso di incidente.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 189 C.D.S. <i>Comportamento in caso di incidente.</i></p>

<p>8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.</p> <p>8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6</p> <p>9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.</p>	<p>8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.</p> <p>8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6</p> <p>9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00.</p>
<p>ART. 222 C.D.S. <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.</i></p>	<p>ART. 222 C.D.S. <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.</i></p>
<p>1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.</p> <p>2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.</p> <p>2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.</p> <p>3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.</p>	<p>1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.</p> <p>2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.</p> <p>2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.</p> <p>3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.</p>